

Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria

(Emanato con D.R. n. 2261 del 7.10.2010, pubblicato nel B.U. n. 89, modificato con D.R. n. 1190 del 05.07.2011, pubblicato nel B.U. n. 94; e modificato con D.R. n. 1794 del 27.11.2012 e pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 27.11.2012 e pubblicato nel B.U. n. 102)

Art. 1 – Istituzione

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sono istituite con decreto del Rettore previa definizione dei relativi ordinamenti didattici nel rispetto della normativa vigente e dell'iter prescritto per le modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo del quale i medesimi costituiscono parte integrante.
2. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e possono essere attivate anche con il concorso di altre Facoltà, o di altre Facoltà di Medicina e Chirurgia di altre Università, previa stipula di apposita convenzione che può prevedere deroghe rispetto al presente regolamento.
3. Per ciascuna Scuola, la capacità minima formativa non può essere inferiore a tre specializzandi per anno di corso.
4. Nelle Scuole di Specializzazione, l'attività didattica può essere svolta da:
 - professori di I^a e II^a fascia di ruolo;
 - ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento e tecnici laureati in possesso di specifici requisiti ai sensi dell'Art. 1, comma 11, della Legge n. 230/2005;
 - soggetti in possesso di adeguati requisiti nei termini di cui all'art. 1, comma 10, della Legge n. 230/2005;
 - personale operante in strutture non universitarie appartenenti alla rete formativa della Scuola.
5. Gli insegnamenti della Scuola sono attribuiti dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 2 - Organi

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione:
 - a) il Direttore
 - b) il Consiglio
2. Il Direttore rappresenta la Scuola ed è responsabile del suo funzionamento; promuove e coordina le attività istituzionali della Scuola; convoca e presiede il Consiglio.
3. La direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola; nel caso di multipli settori scientifico disciplinari di riferimento, la direzione è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
4. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio della Scuola, tra i Professori di ruolo del Consiglio stesso; la votazione avviene con voto palese a meno che uno degli aventi diritto non chieda il voto segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti.

5. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta, fatto salvo il caso in cui sia l'unico professore eleggibile.

6. Il Consiglio è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività formative della Scuola ed è composto dai docenti responsabili di insegnamento e da tre specializzandi eletti dagli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola. Esso comprende almeno un professore di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola; per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico disciplinare di riferimento, il Consiglio comprende almeno un professore di ruolo della Facoltà afferente ad uno dei settori scientifico disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

7. Le elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nel Consiglio vengono indette dal Direttore della Scuola almeno 15 giorni prima della data delle votazioni mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto e mediante affissione di apposita convocazione all'albo della Scuola. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi regolarmente iscritti. La votazione avviene con voto palese, a meno che uno degli aventi diritto al voto non chieda il voto segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. In caso di dimissioni o decadenza si procede ad elezioni suppletive. I rappresentanti eletti sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica due anni. Analoghe disposizioni si applicano alle rappresentanze degli specializzandi nei Comitati ordinatori delle Scuole nelle quali l'Università degli Studi di Siena è sede amministrativa capofila.

Art. 3 – Accesso alle Scuole e attività formativa

1. Secondo quanto disposto dal D.M. 6 marzo 2006, n. 172, e successive modificazioni e integrazioni, alle Scuole di Specializzazione si accede tramite concorso per titoli ed esami indetto annualmente con decreto del Rettore, per il numero dei posti determinato con Decreto Ministeriale.

2. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione, i medici in formazione specialistica stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni, e finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività teorico-pratica dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici delle singole Scuole definiti ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, scelti in ambito universitario o del S.S.N. designati annualmente dal Consiglio della scuola sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica correlata alla specificità delle singole Scuole, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. I nominativi dei tutori designati vengono comunicati alla Facoltà, di norma, prima dell'inizio delle attività formative.

5. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

Art. 3 bis – Impegno orario, sospensione, assenza

1. L'impegno orario richiesto per la formazione è pari a quello previsto per il personale medico del Sistema Sanitario nazionale a tempo pieno.

2. Gli Organi delle Scuole di Specializzazione devono verificare lo svolgimento delle attività della

formazione specialistica programmate, nonché il rispetto dell'assolvimento dell'impegno orario dei medici in formazione specialistica sulla base dei dati rilevati dall'Università degli Studi di Siena finalizzati anche ad evidenziare eventuali debiti orari che richiederanno una modifica del piano formativo individuale.

3. Sono causa di sospensione della formazione quelle previste dall'art.40 del Decreto Legislativo 368/99 e quindi gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia.

4. I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica prolungano l'anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento.

5. L'ammissione all'esame di fine attività sarà possibile solo al termine del recupero dell'intero periodo di sospensione.

6. In caso di brevi, ripetuti e non continuativi periodi di assenza per malattia del medico in formazione specialistica a tempo pieno che non rientrano nella fattispecie di cui all'Art. 40 comma 3 del D. Lgs. 368/99, è rimessa alla valutazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, l'individuazione di eventuali forme di recupero al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo personale.

7. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.

8. In caso di gravidanza, il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione a tutela della salute sua e del nascituro. Si applicano, ove compatibili, gli istituti previsti dal decreto legislativo 151/2001.

9. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari che non rientra nel programma formativo individuale approvato dagli Organi della Scuola di Specializzazione, sono computati nelle assenze per motivi personali.”

Art. 4 – Verifiche di profitto

1. Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno; tale prova terrà conto delle verifiche *in itinere* giudicate utili ai fini della valutazione finale.

2. La valutazione dell'esame teorico pratico dello specializzando spetta ad una Commissione designata dal Consiglio della Scuola e composta dai docenti responsabili dei corsi relativi all'anno di riferimento della verifica e presieduta dal Direttore della Scuola. Detta valutazione si esprime con i seguenti giudizi: *insufficiente*, corrispondente all'esame non superato, *sufficiente*, corrispondente alla votazione 18/30, *buono*, corrispondente alla votazione 24/30, *distinto*, corrispondente alla votazione 27/30, *ottimo*, corrispondente alla votazione 30/30.

3. L'esame si conclude con la registrazione di voto nel verbale che deve essere firmato dal Presidente della Commissione e da almeno un altro membro della medesima.

4. Lo specializzando che, al termine di ciascun anno, non risulti in regola con lo svolgimento delle attività formative programmate e con il superamento dell'esame teorico-pratico previsto, non è ammesso a proseguire negli studi.

Art. 5 Prova finale

1. Fermo restando che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è convenzionalmente fissata in 60 CFU, per il conseguimento del Diploma di Specializzazione lo specialista in formazione deve avere acquisito 300 o 360 crediti (CFU), a seconda dell'articolazione del corso di specializzazione in cinque o in sei anni.

2. Il corso di specializzazione si conclude con una prova finale, consistente nella discussione della tesi di specializzazione; la valutazione finale tiene conto delle valutazioni annuali nonché dei giudizi dei docenti-tutor.
3. La commissione per l'esame di diploma è composta da sette membri e presieduta dal Direttore della Scuola; possono essere nominati eventuali membri supplenti. I membri della Commissione sono scelti tra i docenti della scuola responsabili dei corsi nell'anno accademico di riferimento.
4. La votazione finale è espressa in settantesimi. La prova finale si intende superata al conseguimento della votazione minima di 42/70.
5. Insieme al diploma di specializzazione viene rilasciato un supplemento al diploma stesso che documenta l'intero percorso formativo dello specialista con l'indicazione delle attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

Art. 6 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia di Corsi di Specializzazione dell'Area Sanitaria, ivi compresa la normativa dell'Unione Europea, nonché gli specifici accordi convenzionali stipulati nel rispetto delle predette disposizioni.
2. L'organizzazione e il funzionamento di ciascuna Scuola di Specializzazione sono disciplinati, nel rispetto delle presenti disposizioni e del Regolamento Didattico di Ateneo, da apposito regolamento proposto dal Consiglio della Scuola, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e approvato dal Senato Accademico.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore nei termini di cui allo Statuto di Ateneo.